

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 23 dicembre 2008

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 19

Oggetto: **A) Dati occorrenti per il Libro Unico**
B) Detassazione premi di produttività

A)

Come già ampiamente illustrato con nostre precedenti circolari, Vi rammentiamo che, con effetto dal 1° gennaio 2009 (retribuzioni di gennaio da erogarsi in febbraio), entra in vigore il Libro Unico del Lavoro che altro non è, nel nostro caso, il cedolino paga fino a oggi usato con alcune modifiche; in virtù di ciò, ai fini di una corretta elaborazione e compilazione del medesimo da parte di questo Studio, Vi comunichiamo quanto segue:

1) nella sezione presenze del libro unico (ex cedolino paga) non saranno più presenti le sigle LN (lavoro notturno), LD (lavoro domenicale) e LF (lavoro festivo); ovviamente tali voci verranno indicate nel corpo della busta;

2) per i soggetti somministrati e distaccati vi è l'obbligo di elaborazione del cedolino solamente ai fini statistici e non retributivi, pertanto per i medesimi ci occorre sapere: nome, cognome e codice fiscale del somministrato, qualifica, livello di inquadramento, data inizio e fine del rapporto, nome dell'Agenzia di somministrazione; gli stessi dati sono necessari per i lavoratori in distacco e per l'azienda distaccataria;

3) ci dovranno essere comunicate, ai fini della loro indicazione nel Libro Unico, le cifre erogate ai dipendenti e/o collaboratori a titolo di rimborso spese anche se esenti fiscalmente e contributivamente; la loro mancata indicazione tra l'altro, a oggi, non è sanzionabile, sempreché tali rimborsi abbiano le caratteristiche della suddetta esenzione;

4) per i lavoratori a domicilio dovranno essere specificati:
le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito e la quantità e qualità dello stesso.

B)

Per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali di detassazione previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, **unicamente quindi per l'incremento della produttività del lavoro** e non quelle riguardanti,almeno per il momento, **il lavoro straordinario e il lavoro supplementare**.

Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Certi di una vostra collaborazione ai fini degli adempimenti di cui sopra,il personale dello studio resta a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari.

Studio Peruzzi